



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Francesca Bolognini
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli

Circolare n. 40 del 12/10/2026

- 1) Le news di ottobre
- 2) Recupero adempimenti: entro il prossimo 2 novembre possibile la "re-missione in bonis"

Si ricorda che il termine per la **trasmissione telematica del modello 770** è fissato dall'art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998, al 31 ottobre di ogni anno. Per l'anno 2026, cadendo tale termine di sabato, la scadenza è prorogata a lunedì **2 novembre 2026**.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 27 febbraio 2026, ha approvato il modello 770/2026; con il medesimo provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Si invitano i Gentili Clienti che non avessero ancora trasmesso la documentazione necessaria per la predisposizione e l'invio del Modello 770/2026 a provvedere quanto prima ad inviare i documenti necessari al seguente indirizzo: cubnc@studiobnc.it.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla circolare di Studio n. 10 del 13/02/2026.

Si ricorda che il termine per l'adesione alla proposta di **Concordato Preventivo Biennale (CPB)** per i periodi d'imposta 2026 e 2027 è fissato al 31 ottobre 2026, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al 2 novembre 2026.

Si invitano i Gentili Clienti interessati ad aderire o a rinnovare l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027, che non avessero ancora provveduto a comunicare allo Studio la propria intenzione, a farlo tempestivamente e comunque **entro il 26 ottobre 2026**, al fine di consentire le necessarie verifiche e la predisposizione e trasmissione della relativa comunicazione.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alle circolari di Studio n. 37 del 14/09/2026 e n. 39 del 04/09/2025

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

1) Le news di ottobre

Fattura generica a rischio detrazione IVA: interviene la Cassazione

Con l'**ordinanza n. 12624 del 5 maggio 2026**, la Cassazione ha ribadito l'importanza della corretta descrizione dell'operazione in fattura ai fini della detrazione IVA. L'art. 21 del D.P.R. 633/1972 richiede, infatti, che siano indicati, tra l'altro, la **natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi** oggetto dell'operazione.

Inoltre, quando la descrizione riportata in fattura è generica e non consente di individuare adeguatamente l'operazione, il documento perde la propria efficacia probatoria, con conseguente onere per il contribuente di **dimostrare l'effettiva esistenza della prestazione**, anche fornendo ulteriore documentazione complementare. Resta, tuttavia, fermo, il principio di neutralità dell'IVA, per cui la detrazione non può essere negata per il solo mancato rispetto di requisiti formali, qualora sia comunque possibile verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali.

Nella pratica, è opportuno che le fatture relative a consulenze e servizi descrivano in modo sufficientemente chiaro la prestazione resa e che, qualora richiamino un contratto o altra documentazione, questa sia effettivamente riconducibile alle parti e all'operazione fatturata. È inoltre consigliabile conservare la documentazione di supporto, quali incarichi, contratti, relazioni, report e corrispondenza, utile a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione.

Rottamazione – quinquies

Sono state pubblicate le FAQ in merito alla Rottamazione – quinquies. disponibili al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/FAQ_Rottamazione_Quinquies.pdf. La risposta n. 12 chiarisce che, nel caso di mancato pagamento di una rata, il versamento successivo viene imputato per coprire quello precedente. In tali casistiche, è consigliabile verificare lo stato dei versamenti nella sezione "Definizione agevolata" del sito AdeR.

È stato altresì pubblicato l'elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno aderito alla *Rottamazione-quinquies*. Si tratta di circa 1.500 enti, tra Comuni, Regioni, Province e Unioni di Comuni, che hanno trasmesso il provvedimento entro il 31 luglio 2026. La misura riguarda debiti tributari e non tributari affidati ad AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, come IMU, TARI, bollo auto e multe stradali. Sono esclusi i tributi riscossi direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati. Per quest'ultimi i Comuni possono prevedere una definizione agevolata autonoma. Dal 15 ottobre 2026 i contribuenti troveranno nell'area riservata del sito di AdeR i carichi definibili. La domanda telematica si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.

Credito imposta autotrasporto

Il Governo, per attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante, ha confermato il credito di imposta straordinario per le imprese di autotrasporto anche per il mese di ottobre.

Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a consultare la nostra circolare di Studio n. 36 del 10/08/2026 e la successiva comunicazione mail del 03/09/2026.

Dichiarazione IVA omessa

Con il Provvedimento direttoriale prot. n. 239129 del 28 agosto 2026 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni attuative del nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 111, lett. a), L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che consente all'Amministrazione finanziaria di liquidare l'IVA dovuta anche nei confronti di chi non ha presentato la dichiarazione annuale.

In caso di omessa dichiarazione annuale IVA (o priva dei dati sulle operazioni attive), l'Agenzia potrà procedere alla liquidazione, anche automatizzata, dell'imposta, sulla base dei dati desunti dall'incrocio delle fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE e versamenti, senza tenere conto dell'eventuale credito IVA dell'anno precedente.

In tale ipotesi, sarà applicata una sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta, ridotta a un terzo in caso di pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, oltre agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4%, ridotti a 3,5% con pagamento entro 60 giorni. Non sarà, invece, possibile procedere alla rateizzazione né alla compensazione degli importi dovuti.

DURF

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del rilascio del DURF (art. 17-bis, comma 5, lett. a, D.Lgs. n. 241/1997), sia le ritenute subite sugli interessi attivi bancari sia le imposte pagate all'estero sono computabili per il raggiungimento della soglia del 10% dei ricavi.

Nello specifico, le ritenute d'acconto sugli interessi rilevano in quanto costituiscono un prelievo economicamente imputabile all'impresa, sebbene materialmente versato dal sostituto d'imposta. Le imposte estere, invece, rilevano fino a concorrenza del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), poiché il loro utilizzo a scomputo dell'IRES equivale a tutti gli effetti a un versamento.

2) Recupero adempimenti: entro il prossimo 2 novembre possibile la *“remissione in bonis”*

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. *“remissione in bonis”* rimediare alla disattenzione **entro il prossimo 2 novembre 2026**, termine ultimo di presentazione dei modelli dichiarativi Redditi e IRAP 2026, pagando una sanzione e utilizzando il modello F24.

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro (misura minima prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione *in bonis*

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nelle quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas	Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto, possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare secca	La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: • è già stata pagata l'imposta di registro; • non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.
Detrazioni fiscali	È possibile, infatti, aderire alla remissione <i>in bonis</i> in relazione: • alla comunicazione da trasmettere all'ENEA per gli interventi di efficienza energetica; • all'asseverazione "preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, da predisporre su modello conforme all'Allegato B del DM 58/2017, ai fini della detrazione "sismabonus" spettante su tali interventi; • alla comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".

Remissione *in bonis* anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'art. 7-*quater*, comma 29, D.L. n. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*).

In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" anche per i descritti casi nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, <i>tonnage tax</i>	Il c.d. Decreto Semplificazioni ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi. Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di <i>tonnage tax</i>, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi: • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della <i>tonnage tax</i> (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005); • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004); • perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004); • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività); • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della <i>tonnage tax</i> o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente. Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione <i>in bonis</i>.
Liquidazione Iva di gruppo	Il Legislatore ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 con l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 prevedendo: • che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante; • di semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

	Tale opzione si realizza nel quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”) del modello di dichiarazione Iva annuale. Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.
--	--

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE *IN BONIS*”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - REMISSIONE *IN BONIS* 5 per mille”.

I suddetti codici tributi sono utilizzabili esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il c.d. F24 Elide.

La modalità di compilazione del modello F24 Elide è la seguente:

- nella sezione “Contribuente”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “Erario ed altro”, sono indicati:
 - nel campo “tipo”, la lettera “R”;
 - nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
 - nel campo “codice”, il codice tributo;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Quando la remissione *in bonis* non è ammessa

Vi sono ipotesi in cui il rimedio è espressamente escluso dal Legislatore o dalla prassi. In particolare, non è possibile ricorrere alla remissione *in bonis* per:

- l’adesione al concordato preventivo biennale (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024): per il biennio 2026-2027 il termine per aderire, differito al 31 ottobre 2026 dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, slitta a lunedì 2 novembre 2026 ed è perentorio;
- la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito relative ai bonus edilizi, esclusa dall’art. 2, D.L. n. 39/2024 a decorrere dal 30 marzo 2024;

- gli adempimenti dovuti nei confronti di soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, la raccomandata al conduttore nella cedolare secca) e i regimi opzionali che si perfezionano con il comportamento concludente ai sensi del D.P.R. n. 442/1997.

Un rimedio analogo: le comunicazioni per i crediti Transizione 4.0

Con la risposta a interpello n. 40/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omessa presentazione delle comunicazioni (preventiva e di completamento) previste dall'art. 6, D.L. n. 39/2024 non fa venir meno il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, ma ne impedisce l'utilizzo in compensazione. La violazione può essere rimossa presentando le comunicazioni, nell'ordine corretto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata commessa, e versando la sanzione fissa di 250 euro (art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997).

Per le compensazioni effettuate nel 2025, il termine coincide con quello previsto per la presentazione del modello Redditi 2026 (2 novembre 2026); per quelle effettuate nel 2024, invece, il relativo termine è ormai decorso e il credito compensato è considerato non spettante, con conseguente obbligo di riversamento ed applicazione della sanzione del 25%.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati